

Disciplina FATCA – Chiarimenti in merito agli obblighi di acquisizione e comunicazione del TIN su conti preesistenti.

Domanda.

Con una FAQ del 15 ottobre 2019, l'*Internal Revenue Service* degli Stati Uniti (IRS) ha fornito chiarimenti in merito al regime dei conti esistenti al 30 giugno 2014 (“conti preesistenti”), che siano conti statunitensi oggetto di comunicazione, detenuti presso istituzioni finanziarie di Paesi IGA 1, per i quali non sia disponibile il codice fiscale statunitense (TIN) successivamente alla scadenza del regime transitorio previsto dalla *Notice* 2017-46 del 25 settembre 2017.

In particolare, nella citata FAQ, l’Autorità statunitense ha precisato che, con riguardo al periodo che inizia il 1° gennaio 2020, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN in relazione ad un conto preesistente non comporterà automaticamente l’accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA in capo all’istituzione finanziaria presso cui il conto finanziario è detenuto. A tali fini l’IRS valuterà i fatti e le circostanze che hanno determinato la mancata acquisizione del TIN, avendo particolare riguardo all’esistenza di idonee procedure per il recupero di tale informazione presso l’istituzione finanziaria e agli sforzi compiuti da quest’ultima per l’acquisizione del TIN.

Ai fini dell’applicazione della FAQ in commento, si chiede di confermare che il rispetto delle procedure previste dalla *Notice* 2017-46 da parte delle istituzioni finanziarie italiane può considerarsi uno sforzo adeguato, tale da escludere una grave non conformità agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione previsti dalla normativa IGA-FATCA.

Risposta.

In via preliminare, si segnala che la questione illustrata nel quesito è stata affrontata dall’Italia con gli Stati Uniti prima attraverso una iniziativa condotta congiuntamente con altri Paesi europei e, successivamente, nell’ambito di una iniziativa del Consiglio dell’Unione Europea.

L'accordo intergovernativo firmato dall'Italia e dagli Stati Uniti (IGA Italia) ha previsto che, fino alla comunicazione relativa all'anno 2016, le istituzioni finanziarie italiane non erano tenute ad acquisire e a comunicare il TIN statunitense per i conti statunitensi oggetto di comunicazione, nel caso in cui tale informazione non fosse presente nei loro archivi. Le istituzioni finanziarie italiane dovevano invece acquisire e comunicare la data di nascita dei titolari dei conti statunitensi (o della persona fisica che ne esercita il controllo) se presente nei loro archivi.

L'amministrazione fiscale statunitense, con la *Notice* 2017-46, prendendo atto delle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei TIN relativi ai conti preesistenti, ha previsto una deroga all'obbligo di acquisizione e di comunicazione del TIN per le comunicazioni relative agli anni 2017, 2018 e 2019, subordinatamente al rispetto di determinate procedure.

In particolare, nella citata *Notice* è stato chiarito che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN per i suddetti anni non comporta una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, a condizione che tali istituzioni:

- abbiano raccolto e comunicato, in luogo del TIN statunitense mancante, la data di nascita del titolare di conto e della persona che esercita il controllo;
- abbiano richiesto ai clienti annualmente il TIN statunitense mancante;
- e, infine, prima di comunicare i dati alla propria amministrazione finanziaria, abbiano effettuato una ricerca sui dati detenuti negli archivi elettronici al fine di verificare l'eventuale presenza del TIN statunitense.

L'IRS, con la FAQ del 15 ottobre 2019, ha fornito indicazioni sulle conseguenze derivanti dall'omessa acquisizione e trasmissione dei TIN per le comunicazioni relative agli anni 2020 e successivi.

L'IRS, in particolare, ha chiarito che le istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1 non sono tenute a chiudere immediatamente i conti preesistenti per i quali non sia stato possibile acquisire il TIN statunitense al 1° gennaio 2020.

Nella medesima FAQ è stato inoltre chiarito che, nel caso in cui nelle comunicazioni trasmesse per il 2020 e per gli anni successivi, non sia stato trasmesso il TIN o il TIN inserito non sia corretto, le istituzioni finanziarie avranno 120 giorni dalla ricezione della notifica di errore per comunicare il TIN corretto. Decorso il suddetto termine, la mancata acquisizione e comunicazione del TIN corretto non porterà automaticamente l'IRS a determinare che sussista una grave non conformità agli obblighi IGA-FATCA da parte dell'istituzione finanziaria che ha effettuato la comunicazione.

La determinazione di tale grave non conformità, come chiarito nella citata FAQ, potrà avvenire solo dopo l'analisi e valutazione, da parte dell'IRS, dei fatti e delle circostanze che hanno determinato l'assenza del TIN, in particolare le motivazioni per le quali non è stato possibile acquisire il TIN, l'adeguatezza delle procedure esistenti presso l'istituzione finanziaria per il recupero del TIN e gli sforzi da questa compiuti per ottenere il TIN.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, anche in considerazione dei precedenti chiarimenti forniti nella *Notice* 2017-46, richiamata espressamente nella citata FAQ, si ritiene che possa considerarsi uno sforzo adeguato da parte delle istituzioni finanziarie, lo svolgimento congiunto delle seguenti attività:

- a) la richiesta al cliente di fornire il TIN statunitense mancante, inviata annualmente dall'istituzione finanziaria;
- b) la raccolta e comunicazione della data di nascita in luogo del TIN mancante;
- c) la ricerca del TIN mancante nei propri archivi elettronici, da effettuarsi in prossimità della scadenza dei termini per la comunicazione delle informazioni all'Agenzia dell'Entrate.